



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO SULLA
PARTECIPAZIONE E SULLA
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE
COOPERATIVE SOCIALI**

in vigore dal 24.6.1999

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 22.12.1997
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.4.1999

INDICE

Titolo I - REGISTRO

- Art. 1 - Istituzione del Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali
- Art. 2 - Condizioni per l'iscrizione al Registro
- Art. 3 - Iscrizione e cancellazione dal Registro
- Art. 4 - Ricorso
- Art. 5 - Rinnovo dell'iscrizione
- Art. 6 - Pubblicazione del Registro

Titolo II - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 7 - Consultazione obbligatorie
- Art. 8 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 9 - Diritto di iniziativa
- Art. 10 - Assemblea delle libere forme associative e delle cooperative sociali
- Art. 11 - Comitato di coordinamento
- Art. 12 - Accesso all'informazione

Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI

- Art. 13 - Forme di sostegno economico
- Art. 14 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno
- Art. 15 - Richiesta di concessione delle forme di sostegno
- Art. 16 - Concessione delle forme di sostegno
- Art. 17 - Rendiconto
- Art. 18 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno
- Art. 19 - Concessioni diverse
- Art. 20 - Agevolazioni

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Conversioni
- Art. 22 - Norme transitorie e finali

TITOLO PRIMO REGISTRO

ART. 1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

1. In attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 4 dello Statuto comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il "Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali".
2. Il Registro è unico ed è istituito presso la Segreteria Generale del Comune.
3. Le Associazioni e le Cooperative sociali all'atto dell'iscrizione dovranno indicare a quali delle seguenti sezioni tematiche si riconoscono:
 - a) Interventi, servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari;
 - b) Attività sportive e ricreative;
 - c) Tutela e promozione della dignità e dei diritti umani, economia e lavoro, solidarietà internazionale ed impegno per la pace;
 - d) Attività culturali, artistiche e ricreative;
 - e) Tutela e promozione del territorio, ambientale, urbanistica e protezione civile.

ART. 2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le forme associative e le cooperative sociali, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale.
In particolare:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai Registri Regionali secondo la normativa vigente;
 - b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività;
 - c) le cooperative sociali iscritte ai Registri Regionali secondo la normativa vigente.
2. Le libere forme associative e le cooperative sociali presentano al Sindaco domanda di iscrizione al Registro, debitamente sottoscritta, indicando:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo ed eventualmente la sigla e il codice fiscale;
 - b) il rappresentante legale o il referente;
 - c) l'oggetto, le finalità sociali e l'assenza ai fini di lucro;
 - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
 - f) il numero dei soci e degli aderenti;
 - g) le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
 - h) la sezione tematica o le sezioni in cui si riconoscono.
3. Dovranno essere allegati alla domanda:
 - 1) una relazione sull'attività svolta e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche o di altri materiali e servizi di interesse generale;
 - 2) l'atto costitutivo e lo Statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.

4. Le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione comunale ed i comitati di frazione non possono iscriversi al Registro.
5. Non possono essere iscritte al registro le Associazioni che abbiano un numero di soci inferiore a 10 (dieci).

ART. 3 ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Entro il 31 maggio il Sindaco adotta il provvedimento di:
 - a) iscrizione delle libere forme associative e delle cooperative sociali nelle diverse sezioni tematiche del Registro comunale;
 - b) cancellazione dal registro dalle libere forme associative e delle cooperative sociali, nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;
 - c) presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. Entro trenta giorni dal provvedimento il Sindaco comunica alle Associazioni e alle Cooperative Sociali, l'accoglimento o il mancato accoglimento delle domande di iscrizione al registro comunale.

ART. 4 RICORSO

1. Contro l'esclusione motivata dal Registro disposta dal Sindaco è possibile presentare ricorso:
 - al Sindaco stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, e si pronuncerà definitivamente sul ricorso entro 15 giorni;
 - giurisdizionale, nei termini di legge.

ART. 5 RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro comunale ha validità triennale dalla data del provvedimento del Sindaco che l'attesta.
2. Ogni libera forma associativa e cooperativa sociale iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione; nel caso vengano modificate la denominazione dell'associazione e gli scopi della stessa, si rende necessario procedere alla reinscrizione secondo le modalità previste nel precedente art. 2.
3. Entro il 31 marzo del triennio di scadenza della validità della iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa unitamente ad una relazione che attesti l'attività svolta l'anno precedente. L'iscrizione deve intendersi prorogata fintanto che il Sindaco non adotti il provvedimento di decadenza dal Registro.

ART. 6 PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali e gli aggiornamenti sono pubblicati all'albo con il provvedimento che li approva; il Registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale.

2. Il Registro comunale può essere consultato da chiunque, secondo le norme del Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
3. L'elenco delle associazioni iscritte al Registro comunale viene inviato alle Associazioni stesse e pubblicato nel primo numero utile del notiziario comunale.

TITOLO SECONDO

CONSULTAZIONE PARTECIPAZIONE

ART. 7

CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE

1. Nella fase di formazione del bilancio preventivo comunale e nella definizione degli indirizzi politico - amministrativi, il Sindaco, l'Assessore al bilancio e gli Assessori competenti consulteranno il comitato di coordinamento di cui all'art. 11 del presente Regolamento e/o gli iscritti al Registro.
2. Gli Assessori sono tenuti a consultare gli iscritti al Registro delle sezioni di propria competenza almeno una volta l'anno, per ciascuno dei seguenti argomenti:
 - a) predisposizione del bilancio preventivo;
 - b) esame di proposte di aggiornamento delle attività;
 - c) discussione e verifica a consuntivo delle iniziative realizzate.A tale fine saranno inviate agli iscritti al Registro, a cura degli Assessori, relazioni di aggiornamento sui programmi di lavoro, sulle attività in corso, sul bilancio di previsione e sulle verifiche a consuntivo. Alle consultazioni possono presenziare i Dirigenti o Capi settore competenti per materia.
3. Le convocazioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo dovranno essere inviate agli iscritti almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.

ART. 8

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni libera forma associativa e ogni cooperativa sociale potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Ogni associazione iscritta al Registro potrà, inoltre, conferire con gli Assessori di norma entro sette giorni dalla richiesta.

ART. 9

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Ogni iscritto al Registro potrà presentare al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale proposte scritte di deliberazioni consiliari.
2. Ogni proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà essere esaminata dalla conferenza dei capigruppo che potrà decidere, con le modalità stabilite dal Regolamento sugli organi, quanto segue:
 - a) di trasmetterla per l'istruttoria alla Segreteria generale;
 - b) di modificarla previa consultazione dei programmi;
 - c) di respingerla motivatamente.

ART. 10
ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE
COOPERATIVE SOCIALI

1. L'assemblea delle libere forme associative e delle cooperative sociali è costituita da un rappresentante per ogni iscritto al Registro.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del primo elenco degli iscritti al Registro delle libere forme associative e delle cooperative sociali, il Sindaco convoca per la prima volta l'assemblea. A tal fine, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, il Sindaco invia a ciascun iscritto al Registro l'avviso di convocazione con la richiesta di designare il rappresentante in seno all'assemblea.
3. La prima assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, assistito da un funzionario comunale verbalizzante e procede alla ratifica del comitato di cui al successivo articolo.
4. Le assemblee successive alla prima saranno convocate dal comitato di coordinamento con preavviso di almeno dieci giorni, stabilendo l'ordine del giorno.
5. L'assemblea potrà dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.
6. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza minima della metà degli iscritti al Registro; in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno in orario diverso, è sufficiente la presenza di un quinto degli iscritti.
7. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
8. Le votazioni dell'assemblea hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni che riguardano persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Su richiesta, dovranno essere verbalizzate in sintesi le espressioni di voto.
9. L'assemblea e il comitato di coordinamento rappresentano le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Essi hanno altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.

ART. 11
COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il comitato di coordinamento è composto da cinque membri, uno per ogni sezione del Registro. Essi sono designati all'interno delle singole sezioni mediante scrutinio segreto con voto limitato a uno. Risulta eletto in seno al comitato di coordinamento il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I candidati eletti vengono ratificati dall'assemblea di cui all'art. 10, nella sua prima riunione utile.
2. Il comitato neo eletto nomina nel suo seno un Presidente con il compito di coordinamento ed un Segretario con il compito di redigere i verbali.
3. Alle sedute del comitato possono partecipare, con solo diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente e i Capigruppo consiliari, i Presidenti dei Comitatos di frazione.
4. Il Sindaco o suo delegato, può chiedere al comitato la convocazione dell'assemblea proponendo l'ordine del giorno.

ART. 12
ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli iscritti al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dallo specifico Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

2. In particolare, sarà sempre consultabile l'albo annuale dei beneficiari di contributi di vantaggi economici concessi dal Comune

TITOLO TERZO SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 13 FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Gli iscritti al Registro comunale possono chiedere il sostegno economico al Comune per una o più delle seguenti forme:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, spazi, strumenti ed attrezzature comunali
2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
3. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta comunale secondo le linee programmatiche e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.
4. L'iscrizione al Registro è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune, salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali.

ART. 14 CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Non è consentito richiedere il contributo sia per l'attività complessiva sia per iniziative frazionate già in essa ricomprese;
 - b) l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
 - c) deve trattarsi di attività svolta nell'interesse della cittadinanza o comunque a favore di cittadini di Selvazzano Dentro;
 - d) la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più iscritti al Registro;
 - e) l'ammontare del contributo non potrà superare il 70% della spesa complessiva realmente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.
2. Per l'assegnazione di spazi e strutture comunali saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a) l'uso comune e concordato da parte di più iscritti al Registro;
 - b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

ART. 15 RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda, datata e sottoscritta:
 - le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
 - la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;

- la natura giuridica;
- la sede;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
- la posizione di iscrizione al Registro comunale;
- il progetto dell'iniziativa di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
- il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- la persistenza dei requisiti di iscrizione al Registro comunale;
- l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto della relativa spesa, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;
- l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.

ART. 16 CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione del programma a cui la richiesta si riferisce e secondo tempi e modalità previsti dai settori competenti.
L'unità organizzativa competente darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento.
2. Per particolari categorie di attività, la Giunta comunale potrà stabilire termini perentori di presentazione della domanda.
3. I contributi e gli altri benefici che comportano impegno di spesa sono concessi dalla Giunta comunale, previa istruttoria degli uffici.
4. Per le forme di sostegno in natura che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dal Sindaco o dall'Assessore delegato, secondo i principi del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri Regolamenti comunali.
5. Il sostegno economico del Comune può essere negato per:
 - a) motivi sostanziali, con atto motivato del Sindaco o dell'Assessore delegato;
 - b) motivi formali, con atto motivato del Responsabile del procedimento.
6. Per i contributi in denaro la deliberazione può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
7. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco, su richiesta dell'interessato che deve pervenire al Comune con congruo anticipo.

ART. 17 RENDICONTAZIONE

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal referente del richiedente che deve contenere:
 - a) una relazione esplicativa dello svolgimento della iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
 - c) la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.

2. La presentazione del rendiconto e della documentazione delle spese sostenute costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venir meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
3. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
4. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.
In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

ART. 18

DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quanto:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo della iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, a discrezione dell'amministrazione potranno essere riconosciute le spese sostenute.
Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

ART. 19

CONCESSIONI DIVERSE

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dall'apposito regolamento comunale.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, la seguente documentazione: una relazione sull'attività svolta nell'anno, il Rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 20

AGEVOLAZIONI

1. Per gli iscritti al Registro delle libere forme associative e delle cooperative sociali vengono previste forme di agevolazioni e per iniziative di interesse sociale.
In particolare:
 - a) la concessione di locali comunali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 - b) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale;

- c) la concessione temporanea di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al Registro, con le agevolazioni previste dall'apposito Regolamento comunale.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 CONVENZIONI

1. Per quanto riguarda le convenzioni si fa rinvio all'apposito Regolamento dei contratti e alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 22 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica:
- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono interamente abrogate le disposizioni regolamentari contrastanti o incompatibili con esso ed in particolare le disposizioni contenute nel titolo terzo del regolamento comunale per il funzionamento dell'ufficio informazione, degli istituti di partecipazione per la consultazione dei cittadini ed i referendum, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 13.3.1995, n. 30.
3. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.